



Comune di Carrara

Prot. 13848 del 14 marzo2007

Il Sindaco

Premesso che l'Amministrazione Comunale per la riduzione delle polveri nel proprio territorio ha emanato l'Ordinanza prot. 35457 del 19.09.2005, dando attuazione al Protocollo d'intesa stipulato in data 25 gennaio 2005 tra Provincia di Massa Carrara, i Comuni di Massa e di Carrara, l'ARPAT, l'ASL n.1, le Associazioni Datoriali, concernente il Piano di riduzione delle polveri sul territorio provinciale, con cui vengono impartite disposizioni ai proprietari dei veicoli adibiti al trasporto delle merci in forma di terre, di "tout venant", di granulati, di marmo e di polveri;

Ulteriori misure tese alla riduzione delle polveri sottili PM10 sono state adottate, quali la realizzazione di un impianto di lavaggio dei mezzi pesanti provenienti dai bacini marmiferi, la intensificazione del lavaggio del tratto di strada che va dalla struttura in loc. Torano fino alla Via Carriona dopo il Mercato coperto, portando la frequenza da tre giorni a sei giorni alla settimana;

Considerato che i dati rilevati dalla centralina mobile di monitoraggio della qualità dell'aria, installata dalla Provincia di Massa Carrara in Via Carriona presso il Mercato Coperto, segnalano più volte il superamento dei valori limite dei 50 ug/m³ di PM10 previsti dall'Allegato III del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 2 Aprile 2002, n. 60 e che tali superamenti avvengono quasi esclusivamente nel periodo di transito consentito ai mezzi per il trasporto dei prodotti derivanti dall'attività estrattiva (da Lunedì al Venerdì);

Considerato altresì che l'Allegato III del DM 60/2002 prevede inoltre che non sia superato il valore medio di 40 ug/m³/anno di PM10;

Preso atto, quindi, che con DGRT n. 1325/2003, sulla base della valutazione della qualità dell'aria ambiente e la conseguente classificazione (allegato 1), la Regione ha inserito il Comune di Carrara nelle zone del territorio regionale classificate come Zona di mantenimento della qualità dell'aria A-B, comprendente altri 255 comuni che dovrà essere oggetto di un piano di mantenimento regionale, ai sensi dell'art.9 del D.lgs n. 351/99;

Vista la relazione redatta dalla Soc. Ambiente sc , a seguito di incarico assegnato con Determinazione del Dirigente n. 10/2007, relativa al campionamento e caratterizzazione delle polveri sottili pervenuta ;

Viste le note del Settore Ambiente prot. n. 647/SA del 13.03.2007 e prot. n. 50/SA del 09.01.2007 con relativa relazione;

Visto il DM del 12.07.90 allegato 6 (Emissioni diffuse – ex art. 3 comma 5) punto 6.3 – Trasporto, carico e scarico, delle sostanze polverulente, il quale prevede l'utilizzo di dispositivi chiusi per il trasporto di sostanze polverulente;

Vista la Legge Regionale n. 33 del 19/02/91 – Allegato C – Emissioni Diffuse e Polveri, punto 3 – Trasporto,carico e scarico, delle sostanze polverulente;

Visto il D.lgs 4 Agosto 1999, n. 351, di recepimento della Direttiva 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

Vista la Direttiva 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente, ed in particolare l'allegato III, recepita con Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n.60, con la quale si stabiliva, tra l'altro, che a far data dal 1° gennaio 2005 il valore limite per le particelle (PM10) per un periodo medio di 24 ore non deve superare i 50 microgrammi/m³ per più di 35 volte l'anno e si stabilivano limiti più restrittivi a partire dal 2010;

Visto l'art. 15 – punto f) del D.lgs 30 Aprile 1992, n. 285 con il quale si fa divieto di gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;

Visto l'art. 15 – punto g) del D.lgs 30 Aprile 1992, n. 285 con il quale si fa divieto di apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;

Visto l'art. 164 (sistemazione del carico sui veicoli) del D.lgs 30 Aprile 1992, n. 285;

Visto l'art. 7 bis D.lgs n. 267/2000 introdotto dalla L. 3/03 e mod.dalla L.50/03.

Visto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;

Vista la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 37 del codice della strada D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs 18.02,2000, n. 267, art. 54;

Ritenuto che sulla scorta dei dati riportati nel bollettino che il Dipartimento ARPAT di Massa Carrara comunica giornalmente, il Sindaco può adottare provvedimenti di limitazione del traffico ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 60/2002 e dell'art. 7, comma 1b, D.Lgs 285/1992 s.m.i.

Ritenuto altresì di emanare un primo provvedimento al quale dovranno seguire altri, a breve, volti alla riduzione del particolato;

ORDINA

A. Modalità di blocco della circolazione dei mezzi pesanti

Nel caso in cui i valori di particolato riscontrati nella stazione di Via Carriona siano maggiori o uguali a 50 ug/m³ per tre giorni consecutivi, al fine di recuperare valori nella norma, si dispone:

il divieto di circolazione per tutti i veicoli merci N2 e N3, adibiti al trasporto di materiali lapidei, identificati dal Codice della Strada all'art 54 comma 1 lettere d,e,g,h,i,n, con **portata superiore a 7,5 tonn**, per tutto il **giorno successivo** alla comunicazione da parte dell'ARPAT dell'avvenuto terzo superamento consecutivo, nell'area urbana come di seguito specificato al punto **C**.

Dispone inoltre il divieto di transito, per tutti i giorni, per tutti i veicoli merci N2 e N3, che trasportano materiali lapidei, identificati dal Codice della Strada all'art 54 comma 1 lettere d,e,g,h,i,n, con **portata superiore a 7,5 tonn.**, non omologati secondo la Dir 91/542/CEE e successive, nell'area urbana come di seguito specificato al punto **C**;

B. Modalità di avviso alla cittadinanza.

La cittadinanza sarà tempestivamente informata attraverso i seguenti servizi:

- comunicati stampa giornalieri, a cura dell'ufficio stampa del Comune di Carrara, a tutti gli organi di informazione locali (quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive ecc.);
- avvisi giornalieri sui pannelli segnaletici dislocati lungo le principali vie di accesso alla città e nelle strade interessate dalla limitazione al traffico;
- pagina Internet del Comune di Carrara

C. Zona urbana con divieto circolazione dei mezzi di cui al punto A

La zona del territorio comunale soggetta alle limitazioni della circolazione veicolare è la seguente:
Viale XX Settembre (da Via Ficola a Via Roma)- Via Roma (da Viale XX Settembre a Via Don Minzoni) – Via del Cavatore – Via San Francesco – Via Carriona di Colonnata – Via Martiri del Lavoro – Via Comunale di Colonnata – Via Colonnata – Via Torano – Via Torano Piastra – Viale Marcagnano – Viale Potrignano – Via Apuana – Via Carriona (da Via Torano a Via San Martino)- Centro abitato di Castelpoggio – Via Carrara Miseglia.

DISPONE

Sono esonerati dal presente provvedimento i seguenti veicoli:

- a) i mezzi per il trasporto pubblico delle persone e gli scuolabus;
 - b) veicoli di proprietà della ASL, ARPAT, degli Enti Locali, veicoli delle Associazioni di Volontariato e delle Cooperative Sociali convenzionate con il Comune di Carrara o con altri Enti Pubblici, che effettuano servizi sociali rivolti ad anziani e disabili, e muniti delle rispettive insegne, veicoli in servizio di guardia medica;
 - c) veicoli appartenenti ad Enti Locali ed Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sulle pubbliche infrastrutture, dei servizi essenziali quali viabilità, igiene urbana, gas, acqua, energia elettrica, telefonia ecc.;
 - d) veicoli appartenenti a società che eseguono attività di controllo per conto del Comune i cui conducenti siano in possesso dell'attestazione della Direzione Comunale competente;
- Ulteriori deroghe ai provvedimenti di limitazione della circolazione saranno stabilite con specifica ordinanza;
 - La presente ordinanza può essere derogata in occasione di specifiche manifestazioni autorizzate;
 - La Polizia Municipale è incaricata della verifica dell'osservanza della presente ordinanza e dell'apposizione della segnaletica lungo le vie di accesso alla città e nelle strade interessate dalla limitazione al traffico;
 - L'ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana) è incaricata dell'invio della comunicazione del terzo superamento consecutivo al Settore Ambiente che a sua volta ne dà comunicazione agli Uffici competenti per l'adozione degli atti successivi,

Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione e/o limitazione del traffico, previsti nel presente atto, è soggetto ad una sanzione amministrativa prevista dall'art. 7, comma 13, D.Lgs 285/1992 s.m.i.

Di determinare che la presente ordinanza dovrà avere esecuzione da lunedì 19 marzo c.a.

Carrara li, 13 Marzo 2007

Per Il Sindaco T.A.
Il Vicesindaco Dott. Andrea Vannucci